

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. CUP: E17B15000700005 - CIG: 7648944C42

Prot. n. 31256 del 22/10/2018

RISPOSTA A QUESITO

Pubblicato in data 22/10/2018

QUESITO N. 1

"Si chiede se la garanzia provvisoria, richiesta al paragrafo E "Garanzia Provvisoria" del disciplinare di gara, se prodotta sotto forma di fideiussione assicurativa, debba avere, pena l'esclusione dalla gara, l'autentica di firma notarile"

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:

No, come precisato nel disciplinare di gara, *"in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere prodotta in originale con firma autografa del contraente e del fideiussore, firme che dovranno essere autenticate nelle forme di legge"*. Ciò significa che le suddette sottoscrizioni possono essere autenticate da un qualsiasi soggetto pubblico a ciò abilitato secondo la normativa di Legge.

f.to da:

LA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
(Dott.ssa Elena Malchiodi)

Prot. n. 32469 del 30/10/2018

RISPOSTA A QUESITO

Pubblicato in data 30/10/2018

QUESITO N. 2

"Si chiede se la garanzia provvisoria, richiesta al paragrafo E "Garanzia Provvisoria" del disciplinare di gara, se prodotta in formato digitale p7m non debba essere autenticata nella forma di legge"

poiché necessaria la sola e diretta produzione del documento su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante".

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:

Si, si conferma. Come precisato nel disciplinare di gara (PAG. 21): *"La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii."* Pertanto nel caso di produzione del documento informatico, ossia di file in formato p7m registrato su supporto informatico, **il documento dovrà essere firmato digitalmente dal contraente e dal garante**. Resta inteso, come espressamente richiesto alla lettera b-bis) dell'art. 22 - Paragrafo E del Disciplinare di gara, che unitamente al documento informatico dovrà essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il sottoscrittore attesti di impegnare con la sottoscrizione la Società fideiubente nei confronti della Stazione appaltante.

f.to da:

LA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
(Dott.ssa Elena Malchiodi)

Prot. n. 33736 del 12/11/2018

RISPOSTA A QUESITO

Pubblicato in data 12/11/2018

QUESITO N. 3

"Si chiede di prorogare la scadenza dell'offerta di almeno 20 giorni".

RISPOSTA AL QUESITO N. 3:

Non si procederà al posticipo della data di scadenza considerato il parere espresso dal RUP della gara e valutato che:

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016;

- la proroga comporterebbe la necessità di sostenere ulteriori gravose spese di pubblicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che sui quotidiani.

f.to da:

LA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
(Dott.ssa Elena Malchiodi)

Prot. n. 33971 del 13/11/2018

RISPOSTA A QUESITO

Pubblicato in data 13/11/2018

QUESITO N. 4

"Si chiede se è possibile dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità di cui al par. 14.4 del Disciplinare avvalendosi di altro soggetto come prescritto al par. 14.7 del Disciplinare di gara (Avvalimento)"

RISPOSTA AL QUESITO N. 4:

No, non è possibile. Come prescritto al Paragrafo 14.7 (Avvalimento) del Disciplinare di gara e all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 la possibilità di avvalimento si riferisce esclusivamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016. Le certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del D.Lgs n. 50/2016 richiamate al Paragrafo 14.4 del Disciplinare di gara non possono, invece, essere oggetto di avvalimento, come anche affermato nella recente **Delibera ANAC n. 837/2017** secondo cui: *"é inammissibile l'avvalimento della certificazione di qualità giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico organizzativa dell'operatore, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che sono connotati da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso." "La certificazione di qualità esprime e assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l'intima correlazione tra*

l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un'implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità."

Tuttavia, il concorrente che non sia in possesso delle certificazioni di qualità richieste al Paragrafo 14.4 del Disciplinare di gara potrà, a norma dell'art. 87 del D.Lgs n. 50/2016, comprovare in altro modo l'impiego di misure equivalenti a quelle necessarie per l'ottenimento delle certificazioni in questione.

f.to da:

LA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
(Dott.ssa Elena Malchiodi)

Prot. n. 35844 del 15/11/2018 del Comune di Fiorenzuola d'Arda

RISPOSTE A QUESITI

Pubblicato in data 19/11/2018

QUESITO N. 5

"Nel Disciplinare di gara al punto 7. Valore della concessione si indica che "L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso". Nel quadro economico allegato alla documentazione gli "Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso" hanno un valore di € 5.958,84. Si richiede di chiarire univocamente quale sia l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso."

RISPOSTA AL QUESITO N. 5:

La concessione non ha per il suo svolgimento rischi di interferenze per cui gli oneri indicati sono pari a 0,00€. Il progetto esecutivo invece indica gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che non sono oggetto di concessione, ma rientrano nell'attività dell'appaltatore e sono stimati in € 5.958,84.

QUESITO N. 6

"Nel progetto esecutivo allegato alla gara le intestazioni di ogni documento portano come committente promotore la società Global Power Service S.p.A.. Nel disciplinare di gara all'art. 38 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL' AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO, all'art. 5 Procedura e Criterio di aggiudicazione e più in generale in tutto il testo dell'intero documento, non si fa riferimento ad alcun soggetto promotore ne tantomeno ad alcun diritto di prelazione. Si richiede di esplicitare ulteriormente i criteri dell'aggiudicazione della gara ai fini di poter comprendere al meglio il ruolo della società Global Power Service S.p.A. citata nell'intero progetto esecutivo."

RISPOSTA AL QUESITO N. 6:

L'individuazione della società GlobalPowerService come soggetto promotore è stata fatta con atto deliberativo del Consiglio Comunale negli atti di indirizzo propedeutici alla gara per consentire alla stessa redigere il progetto senza alcun onere per l'Amministrazione, quindi non costituisce diritto di prelazione.

QUESITO N. 7

"Nel quadro economico allegato alla documentazione risulta la voce "ATTIVITA' TECNICA ANTICIPATA DAL PROMOTORE OGGETTO DI RIMBORSO IN SEDE DI GARA A CARICO DEL FUTURO CONCESSIONARIO" e di "Cassa Nazionale" sembrano essere costi "oggetto di rimborso" al promotore di gara e quindi alla società Global Power S.p.A. . Si richiede di precisare il ruolo di detta società e se tali somme devono essere effettivamente corrisposte ad un soggetto diverso dalla stazione appaltante a valle di una eventuale aggiudicazione."

RISPOSTA AL QUESITO N. 7:

La società GlobalPowerService è il redattore del progetto e il rimborso va effettuato direttamente alla stessa società.

QUESITO N. 8

"Nel documento di gara "20_Relazione_al_Piano_Economico_Finanziario_rev_01_del_310820181539589402" valori delle spese tecniche relative ad Attività Tecniche, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, Oneri Sicurezza non corrispondono ai rispettivi valori del documento "19_Quadro_Economico__rev_02_del_310820181539589367". Si richiede di chiarire in maniera univoca a quale valori fare riferimento."

RISPOSTA AL QUESITO N. 8:

La tabella a pag. 12 del documento 20 Relazione al Piano Economico Finanziario ha valore di timing. I valori corretti ai quali fare riferimento sono quelli riportati sul documento 19- Quadro economico.

QUESITO N. 9

"Nel documento "14_Schema_di_convenzione_rev_03_del_240820181539589203" all' Art. 9 – Corrispettivi a canone e pagamenti il Canone annuale (CRE) risulta "aggiornato annualmente in base alla variazione ISTAT". Il punto a) dello stesso articolo definisce il "Canone annuo derivante dalla riqualificazione energetica (CRE)" come "derivante dal risparmio energetico". Si chiede conferma che l'indicazione dell'aggiornamento di questa componente del canone in base alla variazione ISTAT, sia oggetto di mero refuso in quanto per definizione tale indicizzazione dovrebbe essere prevista per la sola componente del canone relativa alla manutenzione ordinaria. Si richiede pertanto l'indicazione dell'indicizzazione o dei criteri con cui viene rivalutata la componente energetica del canone."

RISPOSTA AL QUESITO N. 9:

All'art. 9 è stato espressamente indicato l'adeguamento ISTAT al CRE per cui non si tratta di refuso e non si devono fornire criteri aggiuntivi oltre a quelli indicati.

QUESITO N. 10

"Nel documento di gara "20_Relazione_al_Piano_Economico_Finanziario_rev_01_del_310820181539589402" a pag. 12 è previsto che "al 15° anno, oltre alla quota ordinaria di ammortamento, è previsto l'ammortamento residuo di Euro 159.575 a fronte del riconoscimento dello stesso importo da parte dell'Ente o chi per esso". Di tale ricavo non si trova traccia all'art. 7. VALORE DELLA CONCESSIONE del disciplinare di gara, ovvero nel quadro economico. Si richiede la conferma che tale valore debba essere correttamente ricompreso nel PEF secondo i criteri esposti nello stesso documento."

RISPOSTA AL QUESITO N. 10:

~~L'ammortamento residuo oltre il 15° anno sarà oggetto di risarcimento da parte dell'Ente o chi per esso con atti successivi e non facenti parte di questa concessione pertanto tale somma non può trovare spazio nel PEF.~~

N.B. ERRATA CORRIGE AL QUESITO N. 10 (Prot. n. 36488 del 21/11/2018 del Comune di Fiorenzuola) pubblicata il 21/11/2018:

"L'ammortamento residuo oltre il 15° anno sarà oggetto di risarcimento da parte dell'Ente o chi per esso con atti successivi e non facenti parte di questa concessione e quindi non rientra nel computo del canone; tale somma può trovare spazio nel PEF presentato dalla Ditta."

f.to da:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Luigi Galantin)

QUESITO N. 11

"Si chiede proroga di 45 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per il giorno 30/11/2018."

RISPOSTA AL QUESITO N. 11:

Si veda risposta al quesito n. 3.

f.to da:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Luigi Galantin)

Prot. n. 36439 del 21/11/2018 del Comune di Fiorenzuola d'Arda

RISPOSTA A QUESITO

Pubblicato in data 21/11/2018

QUESITO N. 12

"Si chiede di fornire la spiegazione per cui le strade sono state classificate M6 (classificazione che non prevede riduzione illuminotecnica secondo le direttive regionali)"

RISPOSTA AL QUESITO N. 12:

La categoria illuminotecnica di riferimento è conseguenza della classificazione della strada secondo la legislazione in vigore;

- a questa prima classificazione si applica quella che è definita "l'analisi dei rischi", ovvero una valutazione di tutte quelle caratteristiche specifiche dell'ambiente che portano ad individuare la categoria illuminotecnica di progetto; questa analisi consiste nella valutazione dei parametri di influenza al fine di individuare la categoria illuminotecnica che garantisce la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando al contempo i consumi energetici, i costi di installazione e di gestione e l'impatto ambientale;

- al termine di questa analisi si ricavano le sottocategorie illuminotecniche di esercizio (possono essere anche più di una) legate, ad esempio al variare dei flussi di traffico, rispetto alle quali eseguire la progettazione illuminotecnica vera e propria.

f.to da:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Luigi Galantin)

Prot. n. 35260 del 26/11/2018

RISPOSTE A QUESITI

Pubblicati in data 26/11/2018

QUESITO N. 13

(riformulato a garanzia dell'anonimato): "Si chiede proroga di 45 giorni a far data dalla scadenza fissata per il 30/11/2018."

RISPOSTA AL QUESITO N. 13:

Si veda risposta al quesito n. 3.

QUESITO N. 14

"Con riferimento alle certificazioni richieste all'art. 14.4 del Disciplinare di gara, nello specifico relativamente alla certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 9001:2015, si chiede di voler specificare, in assenza di certificato, quali misure possono essere considerate equivalenti da codesta Stazione appaltante."

RISPOSTA AL QUESITO N. 14:

L'art. 87, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016 dispone: «le stazioni appaltantiammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici economici, **a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste**».

Si riporta qui di seguito **Tar Campania, Napoli, sez. III, 12 giugno 2018, n. 3919**, che ha compiutamente affrontato la questione precisando: "l'inciso «qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici» **restringe entro i ferrei limiti della indisponibilità non imputabile** della certificazione la possibilità di comprovare altrimenti l'impiego di misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle la cui dimostrazione è, anzitutto, affidata alla produzione in gara di una determinata certificazione di qualità (nella specie, conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015).

Pertanto, come nel caso di specie, in cui la lex specialis imponga ai concorrenti il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, "la dimostrazione in via alternativa della soddisfazione di un analogo standard è possibile soltanto quando la via principale (l'ottenimento della certificazione

prescritta) sia preclusa per ragioni che non siano agli stessi operatori economici imputabili".

Inoltre, entro i limiti della prova della non imputabilità, **l'onere** di provare quali siano le misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle la cui dimostrazione è affidata alla produzione in gara di una determinata certificazione **è esclusivamente a carico dell'operatore economico che non sia in possesso della certificazione.**

In tale prospettiva, sarà ammessa l'offerta dell'operatore economico che dimostri non solo di non aver potuto ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per motivi non imputabili allo stesso, ma che sia in grado anche di fornire la prova relativa all'impiego di misure di garanzia della qualità equivalenti alle norme di garanzia richieste.

QUESITO N. 15

(riformulato a garanzia dell'anonimato): "in caso di possesso di SOA ottenuta mediante ricorso al c.d. avvalimento "stabile" ex art. 50 del D.Lgs. 163/2006 avvalendosi delle risorse di un'impresa ausiliaria, si chiede conferma del fatto che in sede di partecipazione alla gara non è necessario produrre le dichiarazioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 89 del D.Lgs. 50/2016), eccetto la dichiarazione dell'impresa ausiliaria circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. 163/2006 (ora art. 80 del D.lgs. 50/2016)."

RISPOSTA AL QUESITO N. 15:

Si, si conferma, rammentando che in forza del c.d. "principio di continuità dei requisiti" (C.S., Ad. Pl., 20 luglio 2015 n.8), le ditte aggiudicatrici di appalti pubblici hanno l'obbligo di mantenere il possesso dei requisiti per l'intero periodo corrente dalla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara fino alla conclusione dei lavori (o alla completa esecuzione del contratto).

f.to da:

LA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
(Dott.ssa Elena Malchiodi)